

di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di aver conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

## 9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolari del trattamento dei dati sono: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. e ciascuna delle Società del gruppo Filo diretto che effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità. L'elenco, costantemente aggiornato, contiene i dati identificativi e l'area di competenza dei responsabili del trattamento, è disponibile presso le sedi delle Società.

## 10. INFORMAZIONI

Per informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazione S.p.A. – Centro direzionale Colleoni – Via Paracelso 14 – 20041 Agrate Brianza (MI) – telefono 039 6056804.

# Definizioni e condizioni generali

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende:

per "**Assicurazione**": il contratto di assicurazione

per "**Polizza**": il documento che prova l'assicurazione

per "**Contraente**": il soggetto che stipula l'assicurazione

per "**Assicurato**": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per "**Società**": l'impresa assicuratrice

per "**Premio**": la somma dovuta alla Società

per "**Sinistro**": l'insorgere della controversia per la quale è prestata l'assicurazione

per "**Massimale**": la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

## GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

**TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE:** Tutta l'attività che prece-

de o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

**VERTENZA CONTRATTUALE:** controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.

**DANNO EXTRACONTRATTUALE:** danno conseguente a fatto illecito. Non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

**ARBITRATO:** istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.

**TRANSAZIONE:** accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale.

**DIRITTO REALE:** Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad es. di Proprietà, e limitata nel caso ad es. di Usufrutto), e conseguente oneri - doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

**REATO:** violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere. Delitto per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa. Contravvenzione per la quale è prevista la pena detentiva dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda.

**IMPUTAZIONE DOLOSA:** per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale).

**IMPUTAZIONE COLPOSA:** per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale).

**SPESE DI GIUSTIZIA PENALE:** spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 Codice di Procedura Civile co.1).

**SPESE DI SOCCOMBENZA:** spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

**VERTENZA AMMINISTRATIVA:** contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'Autorità Amministrativa competente: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o Consiglio di Stato.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA:** provvedimento dell'Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. **PECUNIARIA:** pagamento di una somma di danaro - **ACCESSORIA:** sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco.

**ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO:** fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.